



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da DM TECHNOLOGY S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Refecta S.r.l., in relazione alla procedura CIG B6DECB757E, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Mascolo e Domenico Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- SO.RE.SA. S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- COMUNE DI SOMMA VESUVIANA, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

LANGELLA MARIO S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto in Napoli alla Via Toledo n. 323 presso lo studio legale Tozzi & Partners e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti:

- a) della determinazione direttoriale della SO.RE.SA. S.p.A. (d'ora in seguito per brevità "Soresa") n. 357 del 15 dicembre 2025, con cui è stata aggiudicata in favore della Langella Mario S.r.l. (d'ora in seguito per brevità "Langella") la procedura aperta finalizzata

all'affidamento del servizio quinquennale di igiene urbana del Comune di Somma Vesuviana;

b) della graduatoria finale, di tutti i verbali e gli atti di gara, nella parte in cui hanno collocato la Langella al primo posto e la società ricorrente al secondo;

c) in subordine, di tutti i seguenti atti di indizione della gara, ivi compresi quelli prodromici alla procedura: c1) il bando di gara; c2) il disciplinare di gara; c3) il capitolato speciale; c4) il piano industriale; c5) la tabella “criteri di valutazione dell’offerta tecnica”; c6) la deliberazione della Giunta Comunale di Somma Vesuviana n. 135 del 7 novembre 2024, recante l’approvazione del piano industriale del servizio di igiene urbana; c7) della determinazione del Comune di Somma Vesuviana n. 233 dell’8 novembre 2024, recante determina a contrarre per l’affidamento del servizio di igiene urbana; c8) della determinazione del Comune di Somma Vesuviana n. 70 del 24 marzo 2025, recante la presa d’atto e l’approvazione dell’accordo da sottoscrivere con la Soresa per l’attribuzione delle funzioni di centrale di committenza in relazione alla fase di affidamento, fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione, del servizio di igiene urbana, nonché della corrispondente convenzione stipulata il 12 maggio 2025; c9) della determinazione direttoriale della Soresa n. 151 del 15 maggio 2025, recante l’indizione della procedura aperta, con approvazione del disciplinare di gara e con nomina del responsabile per la fase di affidamento ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.l.gs. n. 36/2023;

d) di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali che incidano sfavorevolmente sulla sfera giuridico-soggettiva della società ricorrente;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

e) della nota del Comune di Somma Vesuviana prot. n. 8284 del 16 marzo 2026, avente ad oggetto il passaggio di cantiere e l’inizio del servizio da parte della Langella;

f) dell’aggiudicazione, nonché di tutti gli atti, i verbali e i documenti inerenti alla verifica dei requisiti, nella parte in cui non è stata accertata la mancata disponibilità, in capo alla Langella, della sede operativa offerta costituente requisito di esecuzione;

g) di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali che incidano sfavorevolmente sulla sfera giuridico-soggettiva della società ricorrente;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto controverso e il subentro della ricorrente nella posizione contrattuale dell’aggiudicataria, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti e della società controinteressata;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata;

Vista l'ordinanza collegiale n. 523 del 19 febbraio 2026, come confermata con ordinanza collegiale del Consiglio di Stato n. 948 del 16 marzo 2026, con cui è stata fissata udienza per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori Domenico Greco per la parte ricorrente, Roberto Bocchini per SO.RE.SA S.p.A., Paolo Sorrentino per il Comune di Somma Vesuviana e Luca Tozzi per la società controinteressata.

Rilevata la complessità della presente controversia e della stesura della relativa sentenza, anche alla luce della lunghezza degli scritti difensivi e della copiosità dei depositi documentali effettuati;

Rilevato, altresì, che la pubblicazione del dispositivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 120, comma 11, c.p.a., presuppone l'espressa richiesta – mancante nella specie – delle parti o di almeno una di esse, in ragione della natura soggettiva del processo amministrativo e del suo carattere dispositivo;

Premesso che:

- la DM Technology S.r.l. (d'ora in seguito per brevità "DMT"), attuale gestore del servizio in regime di proroga tecnica, partecipava, in RTI con Refecta S.r.l., alla procedura aperta – indetta dalla Soresa quale centrale di committenza del Comune di Somma Vesuviana e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – finalizzata all'affidamento del servizio quinquennale di igiene urbana del predetto Comune, collocandosi al secondo posto della graduatoria finale dopo la Langella, in favore della quale veniva emesso il provvedimento di aggiudicazione mediante determinazione direttoriale della Soresa n. 357 del 15 dicembre 2025, una volta intervenuto il positivo esito della verifica di anomalia;

- la DMT, che aveva ottenuto il punteggio totale di 85,58 a fronte del punteggio di 91,52 attribuito alla prima graduata, impugna, anche mediante la proposizione di due ricorsi motivi aggiunti, il suddetto provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti attinenti alle operazioni di

gara meglio in epigrafe individuati, nonché la nota del Comune di Somma Vesuviana prot. n. 8284 del 16 marzo 2026 (avente ad oggetto il passaggio di cantiere e l'inizio del servizio da parte della Langella), adducendo che la Langella avrebbe meritato di essere esclusa dalla procedura o, comunque, avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore a fronte del maggior punteggio di essa DMT, con conseguente posizionamento al secondo posto in graduatoria. In via subordinata, la medesima insta per la caducazione dell'intera procedura selettiva, asseritamente affetta da plurime irregolarità involgenti gli stessi atti di indizione della gara;

- a tutti i mezzi di gravame sono accluse le domande di accertamento di inefficacia del contratto e di condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante il conseguimento dell'aggiudicazione dell'appalto controverso e il subentro della ricorrente nella posizione contrattuale dell'aggiudicataria;

- a sua volta, la controinteressata Langella spiega ricorso incidentale, con il quale stigmatizza l'operato della stazione appaltante nella parte in cui non avrebbe disposto l'esclusione della DMT e, comunque, nella parte in cui avrebbe omesso di assegnare a quest'ultima un punteggio inferiore a quello conseguito di 85,58;

Rilevato, in via preliminare, che:

- al fine di una migliore comprensione dei tratti salienti vicenda contenziosa, si riporta il testuale enunciato di alcune disposizioni della lex specialis di gara, per le parti di odierno interesse: i) art. 17 del disciplinare di gara, in relazione all'indicazione nell'offerta economica degli oneri aziendali di sicurezza: "La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui all'entità e alle caratteristiche della fornitura. Tale costo deve essere espresso in termini di costo orario medio ponderato per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il valore deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due) ed è da intendersi in euro, IVA esclusa."; ii) art. 4 (Sede autoparco) dell'allegato E al disciplinare: "L'operatore economico dovrà predisporre apposita relazione dettagliata, di max 10 facciate A4, con scrittura non inferiore al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per facciata, in cui riporterà una descrizione della propria sede autoparco, a disposizione per l'espletamento dei servizi. Al fine della riduzione dell'impatto ambientale e consentire i dovuti controlli degli Uffici preposti, la Stazione Appaltante attribuisce il maggior punteggio al concorrente che attiva i locali per il

ricovero degli automezzi, spogliatoi, servizi igienici per il personale ecc. nel comune di Somma Vesuviana.”; iii) art. 1 del capitolato speciale (Servizi in appalto): “(...). Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso il presente appalto, oltre a quanto espresso nella premessa, sono: (...); g) Recepimento dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio.”; iv) art. 2 del piano industriale (Oggetto dell'appalto): “(...). Il progetto recepisce inoltre quanto stabilito dall'Allegato 1 al D.M. 23.06.2022, - G.U. n. 182 del 05.08.2022, concernente il piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) e relativi Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.”

- va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'odierna impugnativa principale, adombrata dalle parti resistenti con riguardo alla mancata contestazione, ad opera della DMT, della determinazione del Comune di Somma Vesuviana n. 288 del 18 dicembre 2025, con cui si è preso formalmente atto dell'aggiudicazione del servizio di igiene urbana in favore della Langella, disposta con la determinazione direttoriale della Soresa n. 357 del 15 dicembre 2025;

- si tratterebbe, nella fattispecie, dell'omessa impugnazione di un atto consequenziale meramente esecutivo della presupposta aggiudicazione effettuata dalla Soresa e già oggetto di gravame. Ebbene, l'impugnazione dell'atto presupposto, di per sé lesivo dell'interesse del soggetto interessato, consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell'atto consequenziale quando l'eventuale annullamento del primo sia in grado di determinare l'automatica caducazione del secondo, ossia nell'ipotesi in cui l'atto successivo abbia carattere meramente esecutivo dell'atto presupposto, ovvero faccia parte di una sequenza procedimentale che lo ponga in rapporto di immediata derivazione dall'atto precedente, senza che vi sia possibilità di compiere nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 aprile 2017 n. 1590; TAR Lazio Roma, Sez. I, 6 dicembre 2021 n. 12550; TAR Puglia Bari, Sez. III, 16 aprile 2018 n. 579). Ne deriva che la determinazione comunale in questione non possiede alcuna capacità di influire sulle sorti della presente controversia, venendo automaticamente travolta dall'eventuale annullamento giurisdizionale della determinazione di aggiudicazione della Soresa;

- va dichiarata, invece, fin d'ora l'inammissibilità delle censure articolate per la prima volta, al di fuori dei mezzi di gravame notificati alle controparti, alle pagine 4 e 11 della memoria conclusiva depositata dalla DMT il 4 maggio 2026, tese, rispettivamente, ad imputare alla

stazione appaltante ulteriori mancanze, asseritamente discendenti dall'omessa considerazione che il calcolo degli oneri aziendali di sicurezza effettuato dalla Langella non aveva tenuto conto del monte orario contrattuale, pari a 1981 ore/anno, e dalla predisposizione di una lex specialis di gara che non aveva recepito una significativa quota di criteri premiali previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui sopra. Ebbene, dette censure sono state introdotte con un mero atto difensivo non previamente notificato ai soggetti avversari, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale. Invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2023 n. 188; Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715);

- ciò chiarito, da ultimo, in punto di rito, il Collegio ritiene di esaminare partitamente il ricorso principale introduttivo, il primo ricorso principale per motivi aggiunti ed il secondo ricorso principale per motivi aggiunti, per poi passare allo scrutinio del ricorso incidentale;

Rilevato, quanto al ricorso principale introduttivo, che le censure, anche quelle dedotte in via subordinata avverso l'intera procedura di gara, possono essere così compendiate:

a) la Langella ha indicato, nella sua offerta economica, oneri aziendali di sicurezza per la cifra di appena € 0,78, per poi aggiornare tale importo, in sede di giustificativi per la verifica di anomalia, con la fissazione della somma complessiva di € 94.370,00. Pertanto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, "la causa di esclusione è duplice: i) i costi della sicurezza aziendali indicati in sede di offerta sono assolutamente irrisori e inidonei a consentire lo svolgimento del servizio a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro; ii) l'aggiudicataria ha illegittimamente modificato in corso di gara i suddetti costi della sicurezza aziendali, nonostante il divieto sul punto";

b) la clausola di cui all'art. 17 del disciplinare, che prescrive che gli oneri aziendali della sicurezza devono essere espressi sotto forma di costo orario medio ponderato, viola "l'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, norma etero integrativa, che impone l'indicazione totale del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali, nonché in ogni caso il

principio di determinatezza dell'offerta perché non sarebbe possibile comprendere, dalla lettura dell'offerta economica della controinteressata, l'importo totale dei costi della sicurezza”;

c) “l'importo totale degli oneri della sicurezza aziendali indicati dalla controinteressata per i 5 anni di appalto di € 94.370,00, ossia di € 18.874,00 l'anno, diviso i 75 dipendenti indicati nelle giustifiche, si traduce nell'importo irrisorio per i 5 anni di € 1.258,27 per ogni singolo dipendente che, ulteriormente rapportato ad ogni singola annualità, significa destinare solamente € 251,65 a dipendente per anno”, con conseguente evidente incongruità di tale somma, soprattutto se rapportata alle spese per la formazione del personale, in tema di rischi specifici connessi all'attività, imposte dal rispetto dell'art. 65 del CCNL di settore (FISE ASSOAMBIENTE), nonché alle spese per la sorveglianza sanitaria, le quali, nel primo caso addirittura non figurano inserite tra le voci di costo per la sicurezza emarginate nelle giustifiche, mentre nel secondo risultano sottostimate nella cifra di € 15.000,00, mentre si attesterebbero ad un importo non inferiore a € 75.000,00. L'incongruità della somma in parola è confermata dalla mancata previsione, nelle voci di costo della sicurezza, delle spese per le attività di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti di lavoro, oltre che delle spese per la “fornitura di attrezzature anti-incendio (estintori etc.) per ciascun mezzo della flotta, obbligatoriamente prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, aventi un'incidenza non inferiore a € 8.000 (250 €/automezzo * 32 automezzi)”;

d) alla Langella è stato erroneamente assegnato il punteggio di 3, anziché di zero, con riferimento al sottocriterio 4, relativo al possesso di una sede autoparco nel Comune di Somma Vesuviana. Infatti, nella propria offerta tecnica “la Langella non ha presentato la richiesta relazione dettagliata, ma si è limitata unicamente a dichiarare che “in caso di aggiudicazione della gara ... di impegnarsi a disporre di una sede operativa (autoparco) per il ricovero degli automezzi, spogliatoi, servizi igienici per il personale etc. ubicata nel Comune di Somma Vesuviana”, senza indicare né l'ubicazione di tale sede né ulteriori elementi idonei ad identificarla univocamente”;

e) al RTI DMT è stato erroneamente attribuito il punteggio di zero, anziché di 3, con riguardo al sottocriterio 5, inerente al possesso di una convenzione per il lavaggio degli automezzi. La Soresa ha indebitamente ignorato un'istanza di rettifica dell'offerta tecnica presentata dalla DMT ai sensi dell'art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 in relazione a detto aspetto. Infatti, la commissione giudicatrice “ha assegnato al RTI DMT 0 punti per avere rilevato che il concorrente aveva allegato “solo attestazione di disponibilità per convenzione lavaggio

automezzi – La società D’Avino non ha il codice ateco per il lavaggio”, completamente obliterando che la trasmissione della visura camerale della D’Avino (in luogo di quella della Cerciello Group, società cui l’allegata dichiarazione di disponibilità si riferiva) fosse il frutto di un mero errore materiale, tempestivamente corretto dalla DMT con l’invio di un’apposita comunicazione”;

f) in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e del d.m. del 23 giugno 2022, la lex specialis di gara non ha offerto un’applicazione dettagliata “dei principi di sostenibilità ambientale attraverso la puntuale e precisa declinazione dei CAM”, ma vi ha operato “un mero richiamo formale e generico”, con conseguente mancata specifica individuazione delle specifiche tecniche e dei criteri premiali elencati nel decreto ministeriale, soprattutto con riguardo alle caratteristiche dei sacchi, agli obiettivi di qualità della raccolta, alla gestione dei veicoli e delle attrezzature, alla manutenzione e all’attività di controllo, nonché al monitoraggio e alla rendicontazione, non rivelandosi sufficiente la prevista attribuzione di soli 3 punti sugli 80 disponibili per il criterio premiante dell’impiego di automezzi a basso impatto ambientale;

g) l’intera procedura selettiva è stata formalmente affidata alla Soresa, ma tutta l’intelaiatura della stessa, in termini di elaborazione delle regole di gara poi delineate nel disciplinare, nel capitolato e nel piano industriale, è stata fornita dal Comune di Somma Vesuviana, che non riveste il ruolo di stazione appaltante qualificata. Infatti, quanto al disciplinare, rispetto a quello approvato dal Comune con la determina a contrarre n. 233 dell’8 novembre 2024, la Soresa, nell’approvare il proprio con la determinazione di indizione della gara, si è “limitata ad apporre il proprio logo e a poche altre modifiche di carattere formale”. Quanto, invece, al capitolato e al piano industriale, la Soresa, sempre in sede di indizione della gara, li ha semplicemente recepiti come “atti approvati dal Comune di Somma Vesuviana, con relativa intestazione e sottoscrizione, senza neppure premurarsi di ammantarli come propri”;

h) in attuazione degli artt. 4, lett. a) e 5, lett. a), della convenzione stipulata il 12 maggio 2025, il Comune di Somma Vesuviana ha nominato il proprio responsabile unico del progetto (RUP), mentre la Soresa si è limitata alla sola nomina di un responsabile del procedimento per la fase di affidamento. Ciò integra la palese violazione dell’art. 62, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, che invece ascrive alla competenza della centrale di committenza la nomina del RUP, il quale è tenuto a curare (come recita la norma) “i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”. Ne discende anche l’indebita sottoposizione del responsabile

per la fase di affidamento della Soresa alle prerogative di direttiva e controllo del RUP individuato dal Comune, con ulteriore violazione della richiamata disposizione legislativa;

i) “l’art. 5, lett. f), della Convenzione stipulata inter partes prevede che i membri della Commissione giudicatrice siano nominati da SORESA su indicazione del Comune di Somma Vesuviana. Ciò in patente violazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi – la nomina dei membri della Commissione di valutazione delle offerte tecniche – di un’attività che deve fare fisiologicamente capo alla stazione appaltante qualificata, in quanto munita delle necessarie competenze tecniche per prescegliere le professionalità più adatte a valutare le offerte tecniche”;

Ritenuto che:

- non sono ravvisabili nell’operato della centrale di committenza le denunciate anomalie di giudizio o di conduzione della gara, con conseguente complessiva infondatezza della domanda di annullamento oggetto del presente scrutinio;

- in generale, va osservato che nelle procedure di gara, ai fini dell’interpretazione delle clausole della *lex specialis*, vanno applicate le norme in materia di contratti e, innanzitutto, il criterio letterale e quello sistematico espressi agli artt. 1362 e 1363 c.c. Ne discende che le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta ad evidenziare pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, anche in rapporto con altre disposizioni della *lex specialis*; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente, a maggior ragione quando si tratti di clausole che possono condurre all’esclusione o alla non positiva valutazione dell’offerta. Tanto in applicazione dei fondamentali principi del *clare loqui* e del *favor participationis*, in forza dei quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta nella legge di gara (bando, disciplinare o capitolato), va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2025 n. 3253; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1589 e 29 novembre 2022 n. 10491);

- alla luce del suddetto canone interpretativo, le doglianze sollevate dalla DMT non risultano tali da dimostrare profili di manifesta irragionevolezza o illogicità imputabili alla Soresa, nel quadro dell’ampio apprezzamento tecnico-discrezionale alla stessa riservato in tema di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Infatti, vale notare che la ponderazione delle

offerte e l'attribuzione alle stesse del punteggio rientrano nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione di gara, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, inattendibile o fondata su un altrettanto manifesto travisamento dei fatti, fermo restando il divieto per il giudice amministrativo di esercitare un sindacato sostitutivo sul merito della valutazione stessa (orientamento consolidato: cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 4 luglio 2025 n. 5761, 2 gennaio 2025 n. 3 e 14 febbraio 2024 n. 1501);

Considerato, pertanto, che tutte le censure attoree siano da disattendere per le ragioni di seguito esplicitate, nel rispetto del superiore ordine di esposizione:

aa) la cifra indicata dalla Langella di € 0,78, volta a coprire gli oneri aziendali di sicurezza, non si profila prima facie assolutamente irrisoria ed incongrua, giacché incarna il “costo orario medio ponderato” per singolo dipendente spalmato sulla durata quinquennale dell'appalto, come richiesto in maniera chiara dall'art. 17 del disciplinare, al quale tale società si è scrupolosamente attenuta in occasione della formulazione della propria offerta economica. È ovvio che, in sede di giustificativi ai fini della verifica dell'anomalia, la Langella abbia fornito l'importo complessivo dell'esborso previsto per far fronte agli oneri in parola, quantificato in complessivi € 94.370,00, il quale, evidentemente, è la risultante della moltiplicazione del costo orario medio ponderato per il numero di dipendenti da impiegare nel servizio, tenendo conto del monte ore annuale svolto da ciascuno moltiplicato per cinque. Ne discende che, come correttamente obiettato dalle difese della Soresa e della Langella, la lamentata indebita modifica, avvenuta in corso di gara, dei costi aziendali della sicurezza è meramente apparente e non implica la scarsa serietà dell'offerta economica risultata aggiudicataria;

bb) l'impugnativa della clausola sul costo orario medio ponderato, contenuta nell'art. 17 del disciplinare, è palesemente tardiva, come eccepito dalla difesa della Langella, giacché avrebbe dovuto essere proposta nei trenta giorni dalla pubblicazione del bando, avvenuta il 19 maggio 2025, mentre il ricorso principale introduttivo è stato portato alla notifica solo il 13 gennaio 2026, quindi ben oltre il termine di legge. In questo caso, l'impugnazione del disciplinare doveva essere immediata e tempestiva e non poteva essere postergata alla fase finale dell'aggiudicazione, dal momento che il vizio ravvisato avrebbe inciso, per ammissione della stessa DMT, sulla possibilità di formulare un'offerta economica sufficientemente determinata nelle sue componenti essenziali, tra le quali figura l'importo totale dei costi aziendali della sicurezza. Pertanto, si ricade nell'ipotesi della *lex specialis* di gara contenente gravi carenze

nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, ipotesi che comporta l'immediata impugnazione della clausola ritenuta illegittima (cfr. per tutte Consiglio di Stato, A.P., 26 aprile 2018 n. 4). Ad ogni modo, l'impugnativa in questione appare anche inammissibile per carenza di interesse, in quanto non ha impedito alla DMT di indicare, nella sua offerta economica, la somma complessiva posta a copertura degli oneri aziendali di sicurezza, in alternativa al richiesto costo orario medio ponderato;

cc) la predicata irrisorietà dell'importo di € 251,65 a dipendente per anno è frutto di una ricostruzione unilaterale delle voci di costo, non suffragata da validi elementi probatori né correlata all'organizzazione aziendale dell'aggiudicataria e, pertanto, intrinsecamente inattendibile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2021 n. 4371; TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 4 gennaio 2021 n. 9). Anzi, proprio con riguardo alle voci di costo asseritamente obliate o sottostimate, gli stessi giustificativi prodotti dalla Langella in sede di verifica dell'anomalia, qualora letti nella loro interezza, vanno in contrario avviso, dando conto dell'appostamento di somme che comunque andrebbero a coprire le individuate ulteriori esigenze di sicurezza del personale. Analizzando quindi i giustificativi, si osserva nello specifico che: 1) con riferimento alle spese per la formazione del personale in tema di rischi specifici, risulta inserita nella tabella degli "altri costi" (vd. pag. 6) la voce "formazione obbligatoria", destinata al personale in servizio anche per gli aggiornamenti in materia di sicurezza, ammontante a € 15.000,00; 2) le spese per la sorveglianza sanitaria, laddove sottostimate (ma sul punto non è stata fornita alcuna valida prova), potrebbero comunque essere evase anche attingendo al fondo "altre spese non contemplate" della tabella delle "spese generali" (vd. pag. 6), pari a complessivi € 15.000,00, e/o al fondo "altri costi non elencati" sempre della tabella "altri costi", attestantesi alla cifra di € 6.500,00; 3) analogo discorso può essere fatto per le attività di lavaggio e per la fornitura di attrezzature anti-incendio, normalmente non comportanti eccessivi impegni finanziari, le quali potrebbero, rispettivamente, essere assorbite, oltre che dai summenzionati fondi, dai più generali costi del personale e costi per gli automezzi, dei quali la DMT non ha lamentato l'incongruenza. Ad ogni modo, valutando nel complesso i suddetti giustificativi, non si può qualificare il giudizio di non anomalia reso dalla Soresa sull'offerta della Langella come irragionevole e/o inattendibile in forza di una presunta irrisorietà dell'importo annuale pro-capite degli oneri aziendali di sicurezza, se solo si considera che un eventuale sfioramento del budget previsto a tal fine può essere abbondantemente compensato dal non trascurabile ammontare dell'utile di

impresa previsto, pari (al netto dei ricavi CONAI) a € 566.263,05 (vd. pag. 9 dei giustificativi), e ciò senza contare che una quota importante degli oneri aziendali di sicurezza per le figure degli operai, ammontante alla cifra di circa € 700,00 annui pro-capite, è già ricompresa nei costi della manodopera fissati nelle tabelle ministeriali del personale addetto ai servizi ambientali (CCNL FISE ASSOAMBIENTE), aggiornate da ultimo a luglio 2024, alle quali si è attenuta la Langella nel quantificare i propri costi del personale (vd. pag. 2 dei giustificativi). Invero, non è superfluo sottolineare che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli, fondate su insufficiente motivazione o affette da erroneità fattuale o difetto di istruttoria, ipotesi, queste, insussistenti nella specie alla luce di quanto esposto ai punti precedenti (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis Consiglio di Stato, A.P., 29 novembre 2012 n. 36; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023 n. 500; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021 n. 7912; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2021 n. 2086; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 17 aprile 2023 n. 2350 e 8 marzo 2022 n. 1559);

dd) non si profila irragionevole l'attribuzione di 3 punti alla Langella in relazione al possesso di una sede autoparco nel Comune di Somma Vesuviana, dal momento che, in aggiunta alla dichiarazione di impegno cui fa riferimento la DMT, essa Langella, a pagina 60 della propria relazione tecnica, ha fornito una descrizione dettagliata delle caratteristiche della sede autoparco da adibire a ricovero automezzi nell'ambito del territorio comunale, una volta intervenuta l'aggiudicazione, il che smonta in radice la pretesa erroneità di giudizio, non essendo peraltro richiesto dall'allegato E al disciplinare la precisa individuazione della zona di ubicazione dell'autoparco;

ee) non vale soffermarsi sulla lamentata omessa attribuzione del punteggio di 3 al RTI DMT, essendo la relativa censura inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, in quanto, laddove fosse riconosciuto tale punteggio aggiuntivo, comunque non risulterebbe colmato (e oltrepassato) il divario di punteggio esistente tra l'aggiudicataria e detto raggruppamento, pari a circa 6 punti;

ff) si rileva innanzitutto, in via assorbente, che la DMT lamenta il mancato inserimento delle regole sui CAM nella legge di gara, senza però aver impugnato quest'ultima entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, con conseguente tardività della relativa doglianza, come correttamente

eccepito dalla difesa della Soresa, atteso che viene denunciata una violazione di legge che, in virtù delle prescrizioni di gara, non avrebbe consentito alle imprese concorrenti di formulare un'offerta congrua e consapevole perché priva di dati essenziali e, in particolare, avrebbe causato la presentazione di offerte non obbligatoriamente conformi ai parametri ambientali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2026 n. 1403 e 18 aprile 2025 n. 3411). In secondo luogo, la censura di genericità della lex specialis in tema di sostenibilità ambientale è anche infondata nel merito. Il Collegio osserva che la documentazione di gara, letta nel suo complesso, riporta gli elementi necessari ai fini della salvaguardia ambientale mediante applicazione del decreto CAM del 2022, bilanciando adeguatamente le esigenze di sostenibilità ambientale con quelle di contenimento dei costi e di qualità del servizio. Essa, infatti, contiene clausole volte a garantire la tutela dell'ambiente mediante l'espresso rinvio all'applicazione dei CAM, i quali non si risolvono in mere norme programmatiche, ma costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti che si articolano attraverso disposizioni immediatamente prescrittive, complete finanche della indicazione delle modalità di esecuzione delle verifiche da attuare nella fase di esecuzione in relazione alle caratteristiche del servizio, con la conseguenza che le prescrizioni ministeriali sui CAM, una volta richiamate attraverso il riferimento alla loro fonte istitutiva, entrano a far parte della legge di gara attraverso il meccanismo dell'eterointegrazione, la cui applicazione è stata ampiamente valorizzata in materia dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2023 n. 9398; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 febbraio 2026 n. 935; TAR Lazio Roma, Sez. V, 25 giugno 2025 n. 12465). D'altra parte, come condivisibilmente sottolineato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3411/2025, *“(i)l principio della fiducia, insieme a quello del risultato (...) impongono l'interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all'assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio”*. Nella specie, il capitolato speciale e il piano industriale prevedono, come sopra riportato, che il servizio debba essere svolto nel rispetto dei CAM di cui al d.m. del 23 giugno 2022, adottati nell'ambito del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PANGPP), imponendo così alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, l'adozione di misure

di gestione ambientale volte, tra l'altro, alla riduzione dei consumi energetici e idrici, al contenimento della produzione dei rifiuti e all'utilizzo di prodotti ad alta biodegradabilità e compostabilità. Quanto ai criteri premianti, la *lex specialis*, a ben vedere, non si limita ad operare un mero richiamo formale del d.m. del 23 giugno 2022, ma contiene anche una disciplina puntuale e coerente dei CAM adeguata e proporzionata alla specifica tipologia del servizio oggetto di affidamento, prevedendo (vd. allegato E al disciplinare), oltre al criterio dell'impiego di automezzi a basso impatto ambientale, altri criteri valutativi ispirati espressamente (o anche implicitamente) al rispetto dei CAM, quali i servizi migliorativi per servizi non previsti dal capitolato speciale (15 punti), la distanza media e le caratteristiche degli impianti di destinazione della frazione organica e degli sfalci di potatura (punti 10), la distanza media e le caratteristiche degli impianti di destinazione degli altri rifiuti previsti nel capitolato (10 punti) e, buon ultimo, il progetto di qualificazione e di compensazione totale della CO₂ (4 punti). Non è ravvisabile, pertanto, l'ipotizzata violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, letto in combinazione con il d.m. del 23 giugno 2022;

gg) nemmeno è rinvenibile il denunciato ruolo meramente formale assunto dalla Soresa nella predisposizione degli atti di gara (disciplinare, capitolato e piano industriale), giacché tali atti, pur essendo stati redatti, ad eccezione del disciplinare, dal Comune di Somma Vesuviana, sono stati opportunamente vagliati nella loro validità dalla Soresa, che poi li ha formalmente recepiti nella determinazione n. 151/2025 di indizione della procedura aperta. Giova, al riguardo, richiamare quanto condivisibilmente già rimarcato dal giudice amministrativo laziale in una controversia perfettamente sovrapponibile a quella di specie: *“Il Consorzio stabile lamenta, poi, che l'intera procedura di gara sarebbe stata surrettiziamente effettuata dal Comune di Somma Vesuviana, il quale avrebbe redatto tutti gli atti di gara, mentre la società So.Re.Sa. si sarebbe limitata ad apporre il proprio logo, salvo modifiche formali. Viceversa, risulta che, con la delibera n. 70 del 24.03.2025, il Comune di Somma Vesuviana abbia demandato a So.Re.Sa. la nomina della commissione di gara. Gli atti allegati alla delibera (a eccezione del Piano industriale comunale) sono stati oggetto di elaborazione diretta da parte della società So.Re.Sa., come usualmente avviene nelle gare bandite da Centrali di committenza. Con determina del Direttore generale di So.Re.Sa. del 15 maggio 2025 n. 151, (...), sono stati approvati tutti gli atti di gara. Come chiarito dall'A.n.a.c. in numerose sue delibere (cfr., ex multis, la delibera 23 ottobre 2024 n. 465), quando una Stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una Centrale di committenza (o ad altra Stazione appaltante qualificata), “quest'ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità”. Tra questi, vanno certamente*

inclusi i documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice, il provvedimento di aggiudicazione, in relazione ai quali l'Ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della maggiore competenza. Nell'ambito dell'art. 4 della Convenzione sono elencate le funzioni, le attività e i servizi posti in capo alla società So.Re.Sa., mentre nel successivo art. 5 sono elencate le attività di competenza del Comune committente. È evidente che le attività indicate dal Comune sono state verificate e rielaborate dalla società So.Re.Sa. e, solo dopo adeguata valutazione del Responsabile della fase di affidamento, gli elaborati di gara sono stati validati, prima dell'adozione del provvedimento di indizione, dall'Ufficio legale. Per tale motivo, non può dubitarsi che gli atti e i procedimenti della gara siano stati adottati, dopo adeguata elaborazione e validazione.” (così la sentenza del TAR Lazio Roma, Sez. I quater, n. 20698 del 20 novembre 2025, come confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 2460 del 24 marzo 2026);

hh) la DMT non chiarisce in quali termini la mancata nomina del RUP da parte della Soresa abbia concretamente inciso sulla regolare conduzione della gara e sulla corretta valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, con conseguente inammissibilità della censura per evidente carenza di interesse. Tuttavia, la doglianza si presenta anche destituita di fondamento. Difatti, si osserva che nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel caso di mancata espressa nomina del RUP, deve intendersi automaticamente assunta tale funzione dal dirigente o dal funzionario responsabile dell'ufficio preposto allo svolgimento della gara, in applicazione della regola generale scolpita nell'art. 5 della legge n. 241/1990, senza che l'omessa formale nomina del RUP da parte della singola stazione appaltante possa tradursi in vizio invalidante della procedura, né che possa costituire valida ragione per l'annullamento degli atti di una gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2018 n. 778). Inoltre, nemmeno è stato fornito dalla DMT un minimo elemento di prova teso a suffragare la presunta sottomissione del responsabile per la fase di affidamento della Soresa alle direttive del RUP individuato dal Comune di Somma Vesuviana, il che rende assolutamente inconsistente la dedotta violazione dell'art. 62, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 sotto tutti i profili oggetto di indagine;

ii) infine, parimenti inammissibile per carenza di interesse si palesa la contestazione dell'art. 5, lett. f) della convenzione stipulata il 12 maggio 2025, dal momento che, come emerge dalla piana lettura della determinazione del Comune di Somma Vesuviana n. 70 del 24 marzo 2025, la nomina della commissione giudicatrice è stata interamente demandata alla Soresa, senza alcuna previa indicazione proveniente dall'amministrazione comunale;

Ritenuto che:

- resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate con il ricorso principale introduttivo, quest'ultimo mezzo deve essere rigettato per infondatezza;
- occorre, pertanto, passare allo scrutinio del primo ricorso principale per motivi aggiunti, con cui la DMT, con un primo gruppo di censure, contesta essenzialmente la sostenibilità dell'offerta economica della Langella sotto il profilo che, essendo – in base all'interpretazione letterale dell'art. 17 del disciplinare – il costo orario medio ponderato riferito alla singola annualità e non ai cinque anni di durata dell'appalto, l'importo indicato di € 0,78 dovrebbe essere riparametrato sui cinque anni, cioè moltiplicato per cinque, con conseguente lievitazione dei costi aziendali per la sicurezza alla cifra di € 579.442,50, ben superiore all'utile dichiarato dalla Langella nei suoi giustificativi, pari a € 566.263,05;

Considerato che:

- la superiore tesi attorea non convince, dal momento che si è già chiarito, proprio sulla base dell'interpretazione letterale della clausola in commento, che il costo orario medio ponderato doveva essere spalmato sui cinque anni di durata dell'appalto, e non sulla singola annualità, come correttamente ha inteso fare la Langella con la formulazione della propria offerta economica. In tal senso depone anche il collegamento sistematico con le altre clausole inserite nell'art. 17 del disciplinare, laddove, con riferimento al ribasso percentuale offerto e al costo complessivo offerto, si fa sempre riferimento al periodo quinquennale di svolgimento del servizio e giammai alla singola annualità. D'altronde, quella patrocinata dalla DMT è una ricostruzione sostanzialmente irragionevole delle prescrizioni di gara, che avrebbero richiesto l'indicazione, all'interno della stessa offerta economica, di valori di costo ora parametrati sui cinque anni, ora sviluppati su un'unica annualità;
- le restanti censure articolate nel primo ricorso principale per motivi aggiunti sono dirette ad infirmare “la legge di gara ove interpretata nel senso fatto proprio dalla Langella nel proprio ricorso incidentale”;
- esse sono da dichiarare improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce dell'improcedibilità del ricorso incidentale, che risulterà dal prosieguo della trattazione;
- in definitiva, il primo ricorso principale per motivi aggiunti in parte va rigettato per infondatezza ed in parte va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato, altresì, che:

- rimane da scrutinare il secondo ricorso principale per motivi aggiunti, con cui viene

innanzitutto gravata la nota del Comune di Somma Vesuviana prot. n. 8284 del 16 marzo 2026, avente ad oggetto il passaggio di cantiere e l'inizio del servizio da parte della Langella, una volta stipulato il relativo contratto di appalto in data 20 gennaio 2026;

- l'argomento posto a base dell'impugnativa della suddetta nota consiste nel rilievo che sarebbero state indebitamente escluse dal passaggio di cantiere "ben 10 unità incluse nell'elenco del personale attualmente adibito al servizio dal gestore uscente DMT";

- come eccepito dalla difesa della Soresa, detta impugnativa è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, attenendo alla fase di esecuzione dell'appalto, naturalmente devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Invero, nella specifica materia dei contratti pubblici, la giurisprudenza è costante nell'affermare che appartengono alla cognizione del giudice amministrativo solo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, sorte in una fase antecedente e prodromica alla stipula del contratto, mentre quelle successive a tale stipula ed aventi ad oggetto la fase di esecuzione dell'appalto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concernenti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti (cfr. ex multis Cass. Civ., SS.UU., 10 gennaio 2019 n. 489; Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2025 n. 1850);

- ne discende la sussistenza del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda da ultimo esaminata potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;

- in secondo luogo, la DMT deduce anche l'inefficacia del contratto di appalto del 20 gennaio 2026, che sarebbe stato stipulato "in violazione frontale dello stand still processuale di cui all'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023";

- la censura va disattesa, poiché la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, come si è verificato nel caso di specie e come sarà confermato dal prosieguo della trattazione, non determina l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, giacché si tratta di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, la quale, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione e sull'efficacia del successivo contratto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2025 n. 3754; Consiglio di Stato, Sez. III, 17 giugno 2019 n. 4087; TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 10 febbraio 2025 n. 284; TAR Campania Napoli, Sez. V, 5 gennaio 2022 n. 78);

- infine, la DMT, mediante le restanti censure sviluppate nel presente mezzo, continua a

stigmatizzare l'intervenuta aggiudicazione, anche in termini di falsa dichiarazione resa e di erronea attribuzione del relativo punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica, sotto l'aspetto della carenza di un'ideale sede autoparco nel Comune di Somma Vesuviana, che non consentirebbe di procedere all'avvio del servizio trattandosi di requisito essenziale di esecuzione;

- come correttamente obiettato dalle difese della Soresa e della Langella, le suddette censure sono, in primo luogo, tutte tardive, essendo state proposte con un rimedio processuale portato alla notifica il 18 marzo 2026, mentre l'integrale conoscenza del provvedimento di aggiudicazione risale almeno alla data in cui è stato portato alla notifica il ricorso principale introduttivo, ossia al 13 gennaio 2026, con la conseguenza che è intervenuto un intervallo temporale superiore al termine di legge di trenta giorni per proporre impugnativa;

- in secondo luogo, la tesi attorea della mancanza di ideale sede autoparco si rivela a ben vedere, pure priva di un convincente supporto fattuale, con conseguente sua infondatezza;

- infatti, la Langella ha depositato, in data 29 aprile 2026, esaustiva documentazione fotografica inerente alla sede autoparco messa a disposizione del Comune di Somma Vesuviana, che attesta la fruibilità e l'ideoneità dei locali adibiti a ricovero degli automezzi, in termini di spazi dedicati e di pulizia degli ambienti;

- il Collegio ritiene attendibile tale corredo fotografico, poiché concernente gli stessi immobili immortalati nella documentazione fotografica depositata dalla DMT in data 18 marzo 2026, asseritamente nella esclusiva disponibilità, rimasta indimostrata, di altra ditta (Vesuviana Marmi);

- per la verità, la DMT adombra anche la carenza, in relazione alla suddetta sede autoparco, delle necessarie autorizzazioni di legge (AUA e anti-incendio), dell'impianto per lo scarico in fogna delle acque reflue, nonché dell'apposito DUVRI in virtù delle interferenze con l'attività di lavorazione marmi svolta nel medesimo sito;

- anche tale tesi è da disattendere, perché, in mancanza di convincenti elementi di prova a suo sostegno, si risolve in semplici illazioni prive di rilievo giuridico;

- in definitiva, il secondo ricorso principale per motivi aggiunti in parte va rigettato per infondatezza ed in parte va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;

Considerato, infine, che:

- con riguardo alle rimanenti domande di accertamento di inefficacia del contratto e di

condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, articolate nel ricorso principale introduttivo e ribadite nei due ricorsi principali per motivi aggiunti, va del pari disposto il loro rigetto per infondatezza, non essendosi profilata l'illegittimità dell'affidamento intervenuto in favore della Langella;

- con riferimento, invece, al ricorso incidentale, alla luce dell'esito negativo delle impugnative promosse in via principale, se ne deve ricavare la sua improcedibilità per evidente sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3094);

Ritenuto, in conclusione, che:

- ribadite le superiori considerazioni, il ricorso principale introduttivo deve essere integralmente respinto, il primo ricorso principale per motivi aggiunti in parte deve essere respinto ed in parte va dichiarato improcedibile, il secondo ricorso principale per motivi aggiunti in parte deve essere respinto ed in parte va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, mentre il ricorso incidentale va dichiarato in toto improcedibile;

- sussistono i presupposti di legge, in ragione della notevole complessità della vicenda contenziosa, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, rimanendo a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale i rispettivi contributi unificati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

- respinge il ricorso principale introduttivo;

- in parte respinge il primo ricorso principale per motivi aggiunti ed in parte lo dichiara improcedibile, nei termini precisati in motivazione;

- in parte respinge il secondo ricorso principale per motivi aggiunti ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nei termini precisati in motivazione;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate, rimanendo a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale i rispettivi contributi unificati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 20 maggio 2026, 17 giugno 2026 e 22

luglio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO